



**RIUNIONE DEL 28 MARZO 2007, ORE 9.30
PROCESSO VERBALE**

Sono presenti i seguenti Componenti:

- **Marzio Strassoldo**, Presidente della Provincia di Udine;
- **Alessandro Fabbro**, Presidente del Consiglio della Provincia di Gorizia;
- **Giuseppe Pedicini**, Assessore della Provincia di Pordenone;
- **Sergio Bolzonello**, Sindaco del Comune di Pordenone;
- **Andrea Bullitta**, Consigliere comunale del Comune di Mossa;
- **Claudio Fornasieri**, Sindaco del Comune di Pasiano di Pordenone;
- **Nerio Belfanti**, Sindaco del Comune di Prata di Pordenone;
- **Danilo Del Piero**, Vice Sindaco del Comune di Roveredo in Piano;
- **Maurizio Malduca**, Sindaco del Comune di Attimis;
- **Attilio Vuga**, Sindaco del Comune di Cividale del Friuli;
- **Giuseppe Napoli**, Sindaco del Comune di Precenicco;
- **Ruggero Del Mestre**, Sindaco del Comune di S. Maria la Longa;
- **Luca Schneider**, Assessore del Comune di Sauris;

Sono inoltre presenti:

- **Franco Iacop**, Assessore regionale per le relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali;
- **Massimo Zanetti**, del Servizio tutela ambienti naturali e fauna della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna;
- **Gemma Pastore**, del Servizio legislativo, coordinamento giuridico, riforme istituzionali della Direzione centrale Segretariato generale e riforme istituzionali;
- **Paola Mansi**, Vice Direttore centrale istruzione, cultura, sport e pace;
- **Gabriella Di Blas**, Vice Direttore centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali;
- **Ida Valent**, Direttore del Servizio Consiglio autonomie locali;

Ordine del giorno:

- 1. Comunicazioni del Presidente del Consiglio delle autonomie locali;**
- 2. Approvazione del verbale della Seduta del 21.02.2007;**
- 3. Intesa sul disegno di legge: "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5, e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 (Legge comunitaria 2006);**
- 4. Parere sulla proposta di legge n. 104 "Norme in materia di inquinamento acustico" (consigliere Panontin ed altri);**
- 5. Intesa sul disegno di legge: "Ordinamento della Polizia locale e disposizioni in materia di politiche di sicurezza";**
- 6. Designazione rappresentanti degli Enti locali nel Comitato regionale per le attività culturali (art. 62 della L.R. 24/2006).**

La seduta inizia alle ore 10.05.

Strassoldo (Vice Presidente) apre la seduta ed informa di presiederla stante l'assenza del Presidente Brancati. Passa al punto 1) all'Ordine del Giorno, "Comunicazioni del Presidente del Consiglio delle autonomie locali", e informa di aver avuto un incontro, insieme al Sindaco di Monfalcone e Presidente dell'ANCI Pizzolitto, con il Presidente del Consiglio regionale Tesini in merito alla legge regionale statutaria ed alle relative previsioni di ineleggibilità per i Presidenti di Provincia ed i Sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti e alla sua approvazione senza alcun passaggio attraverso il Consiglio delle autonomie locali, che, pur non dovuto, era opportuno. Afferma che il Presidente del Consiglio regionale si è dichiarato disponibile ad affrontare il tema, che avrebbe riferito in merito ai Presidenti dei Gruppi consiliari, anche partecipando ad una seduta del Consiglio delle autonomie locali. In questo senso ritiene che il primo punto dell'Ordine del Giorno della prossima seduta debba essere dedicato all'argomento. Informa, in riferimento al punto 3) all'Ordine del Giorno, che la seduta dell'Ufficio di Presidenza del 21 marzo 2007 è stata dedicata ad approfondimenti tecnici del disegno di legge in esame e, in tale occasione, è stata segnalata un'incongruenza tra i commi 8 e 9 dell'art. 12 i quali assegnano, rispettivamente, alle Province l'irrogazione delle sanzioni ed alla Regione i proventi derivanti dalle stesse. In riferimento al punto 4) all'Ordine del Giorno informa che il consigliere regionale Panontin e gli altri firmatari della proposta di legge non sono presenti per l'illustrazione, in quanto impegnati nei lavori del Consiglio regionale. Informa inoltre che, in riferimento al punto 5) all'Ordine del Giorno è appena pervenuta una nota del Sindaco di Venzone.

Passa al punto 2) all'Ordine del Giorno, "Approvazione del verbale della seduta del 21.02.2007" e, non essendovi osservazioni pone ai voti l'approvazione. Il verbale viene approvato con cinque astensioni.

Passa al punto 3) all'Ordine del Giorno, "Intesa sul disegno di legge: "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5, e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 (Legge comunitaria 2006)".

Iacop (Assessore regionale per le relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali) Ricorda che la Regione, prima in Italia, si è dotata della legge comunitaria regionale, disciplinando così direttamente l'attuazione delle disposizioni comunitarie e delle procedure di infrazione comunitaria. Questa legge comunitaria disciplina l'adeguamento agli obblighi di cui agli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Informa che l'Assessore Marsilio è impegnato nei lavori del Consiglio regionale e che i suoi uffici potranno riferire riguardo all'impatto negli ambiti territoriali individuati quali Zone di Protezione Speciale. In generale la legge comunitaria prevede che nella relazione sia presente lo stato delle procedure di infrazione aperte nei confronti della Regione o nei confronti di enti all'interno della Regione stessa, ricorda che la legge finanziaria statale quest'anno ha previsto una responsabilità diretta in termini economici delle Regioni e dei Comuni come partecipazione alla spesa per eventuali condanne. Una attiva azione regionale di recepimento, soprattutto delle procedure di infrazione dei regolamenti e delle direttive, è anche uno strumento di tutela per la Regione riguardo agli eventuali oneri sanzionatori. La legge comunitaria inoltre prevede che nella relazione siano specificate le azioni intraprese per il recepimento della normativa comunitaria, i procedimenti abrogativi attuati, l'eventuale adozione di decisioni di incompatibilità per gli aiuti di Stato. La legge comunitaria si conclude con l'articolato che recepisce la direttiva 79/409.

Pastore (Direzione centrale Segretariato generale e riforme istituzionali, Servizio Legislativo, coordinamento giuridico, riforme istituzionali) Richiama l'art. 117, comma 5, del nuovo Titolo V della Costituzione che riconosce alle Regioni il diritto di recepire gli atti comunitari nelle materie di propria competenza e di provvedere all'adeguamento del proprio ordinamento alla normativa comunitaria. Sottolinea che questa legge comunitaria regionale è dedicata alla risoluzione, per quanto riguarda l'ordinamento regionale, di una procedura di infrazione assolutamente rilevante, relativa alla violazione della cd. direttiva uccelli, sulla quale la Commissione europea può adire alla Corte di giustizia con specifico ricorso. La legge comunitaria all'esame deve esimere, sul piano giuridico, da responsabilità di violazione comunitaria la Regione ed evitare le conseguenze negative previste dal diritto di rivalsa dello Stato a fronte di sentenze di condanna della Corte di giustizia. Sottolinea l'importanza che la violazione degli obblighi comunitari venga monitorata dalla Regione e dalle autonomie locali, per l'adeguamento immediato sia della normativa regionale che degli atti regolamentari e ritiene importante la concertazione Regione-autonomie locali, stante la ripartizione dell'attuazione della normativa comunitaria per competenza tra tutti gli enti che esercitano le singole competenze in materia. Aggiunge che la Regione, ai fini dell'individuazione delle aree di competenza fra Stato e Regione, ha attivato in via sperimentale un rapporto diretto con i Ministeri

competenti per concertare l'individuazione delle direttive comunitarie ed i contenuti della normativa di risoluzione delle procedure di infrazione.

Zanetti (Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, Servizio tutela ambienti naturali e fauna) Premette che nell'ambito della procedura d'infrazione n. 2131 la Commissione europea imputa alla Regione l'errata applicazione della direttiva e quindi si è resa necessaria sia l'abrogazione della L.R. 10/2003 sia la formulazione di una nuova normativa, che è stata redatta in coordinamento con lo Stato e utilizzando l'esperienza di altre Regioni che nel frattempo si sono adeguate. Il testo si compone di due parti fondamentali: le misure di conservazione delle Zone di Protezione Speciale, di competenza della Regione ai sensi del D.P.R. 357/1997 e mai adottate; la disciplina delle deroghe prevista dall'art. 9 della direttiva comunitaria.

Il disegno di legge prevede che in parte le misure di conservazione delle Z.P.S. siano inderogabili ed applicabili a tutte le Zone, ed una parte sia elaborata con regolamenti regionali, da emanarsi previa intesa con le autonomie locali, relativi a ulteriori limitazioni specifiche per ciascuna Z.P.S. La riformulazione delle deroghe segue le motivazioni del parere nell'ambito della procedura d'infrazione, individua la Regione come autorità preposta alla verifica delle condizioni per l'utilizzo delle deroghe, individua inoltre le Province e gli Enti gestori delle aree protette quali soggetti competenti per proporre l'applicazione delle deroghe stesse. Ulteriore elemento qualificante è costituito dalla necessità, per gli operatori che si dedichino a questa attività, di ottenere apposita abilitazione, che non è invece richiesta ad alcuni soggetti fra i quali i cacciatori qualora l'intervento sia rivolto a specie cacciabili. Altro elemento qualificante riguarda l'estensione dell'applicazione delle deroghe e delle condizioni per il rilascio delle stesse non solo agli uccelli selvatici ma anche ai mammiferi. Sono infine previste sanzioni amministrative sia per quanto riguarda i divieti posti nell'ambito delle Z.P.S. sia per quanto riguarda l'applicazione delle deroghe, ed i soggetti competenti all'erogazione delle sanzioni sono individuati nelle Province.

Strassoldo (Vice Presidente) Richiama gli articoli di particolare interesse per le autonomie locali: l'art 4, comma 2, relativo al regolamento assunto d'intesa con le autonomie locali; l'art. 6, comma 4, relativo alle proposte di deroga da parte delle Province; l'art. 7 relativo all'abilitazione a seguito di specifico corso di formazione di competenza delle Province; l'art. 10, comma 1, relativo all'informazione a cura delle Province riguardo ai risultati delle deroghe adottate e l'art.12 relativo ai proventi delle sanzioni, che debbono spettare alle province.

Vuga (Sindaco del Comune di Cividale del Friuli) chiede se la previsione normativa contenuta all'art. 5, comma 1, lettere c) e d), sia volta anche ad evitare la contrapposizione tra l'esigenza di tutela della fauna selvatica e la contemporanea esigenza di tutela della fauna ittica ovvero, riferendosi alla presenza di migranti quali i cormorani che arrecano danno al ripopolamento ittico, domanda se essa consenta interventi di abbattimento.

Zanetti (Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, Servizio tutela ambienti naturali e fauna) Informa che l'Ufficio studi faunistici ha in corso un progetto di ricerca sull'effetto della predazione dei cormorani a tutela delle specie ittiche e conferma che la normativa in oggetto ribadisce la possibilità di consentire l'abbattimento nel rispetto dei vincoli previsti per il rilascio delle relative autorizzazioni;

Schneider (Assessore del Comune di Sauris) Propone alcune modifiche concernenti l'art. 3, comma 2, lettere e) e g), relative al divieto di transito di mezzi fuoristrada e all'inserimento del termine "fisso" a specificare il tipo di caccia a cui ci si riferisce; l'art. 3, comma 5 relativo all'attività di monitoraggio delle specie; e l'articolo 12, comma 3, concernente le munizioni a piombo, e comma 5, per sostituire l'Amministrazione provinciale in luogo delle strutture regionali ivi indicate, nonché l'abrogazione del comma 9 dello stesso art. 12 che stabilisce che i proventi delle sanzioni vengano introitati dalla regione e non dalle province. (*Deposita il testo delle modifiche proposte - allegato al verbale*)

Chiede inoltre venga abrogato il comma 5 dell'articolo 4, ritenendolo ridondante poiché nel medesimo articolo, al comma 2, è già prevista la concertazione con gli enti locali interessati.

Iacop (Assessore regionale per le relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali) Ritiene accoglibili le proposte di emendamento pervenute e assicura che le stesse saranno recepite nel disegno di legge in esame; chiede quindi di poter ricevere il verbale relativo al punto in tempo utile all'approvazione definitiva da parte della Giunta regionale prevista per il giorno successivo.

Strassoldo (Vice Presidente) Pone in votazione l'intesa. La votazione dà il seguente esito. Votanti: 13; Favorevoli: 13. L'intesa è espressa all'unanimità.

Propone di posporre il punto 4) all'Ordine del Giorno e, non essendovi osservazioni, passa al punto 5) all'Ordine del Giorno, "Intesa sul disegno di legge "ordinamento della polizia locale e disposizioni in materia di politiche di sicurezza".

Iacop (Assessore regionale per le relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali) illustra il disegno di legge, approvato in via preliminare dalla Giunta regionale il 2 marzo 2007, ricordando che le relative linee guida erano già state approvate dal Consiglio delle autonomie locali. Ricorda il convegno organizzato con il coinvolgimento dell'ANCI sul tema, a cui hanno partecipato anche i rappresentanti dei corpi di polizia locale. Afferma che la riforma della polizia locale, che si distingue in polizia municipale e provinciale, è conseguente e si colloca in linea con il processo di evoluzione che dagli anni '90 ha interessato l'ordinamento delle autonomie locali e, in parallelo, con la ridefinizione delle competenze e funzioni dei corpi di polizia locale. Aggiunge che il disegno di legge in esame definisce alcuni principi di organizzazione mantenendo la centralità della dimensione municipale e provinciale, con la possibilità di gestione del servizio in forma singola od associata, evitando di configurare un corpo di polizia locale regionale parallelo al sistema delle autonomie locali. La previsione delle sette unità necessarie per l'istituzione di un corpo di polizia locale si pone nella logica della gestione efficace del servizio, stanti le molteplici competenze attribuite alla polizia locale (in ambito amministrativo, urbanistico, rurale anonario e commerciale) e tenuto conto anche delle funzioni di polizia stradale attribuite dal Codice della strada, nonché di quelle ulteriori svolte in collaborazione con le forze dello Stato, con l'autorità giudiziaria e con la protezione civile. La valorizzazione della gestione associata e la previsione di dimensioni organizzative minime sono finalizzate alla effettiva garanzia della sicurezza civica sul territorio.

Ricorda le norme relative all'aggiornamento e alla formazione continua del personale della polizia locale, all'accesso ai ruoli della polizia locale, all'uniformità di attrezzature e divise, al Comitato tecnico consultivo costituito da esperti e tecnici con funzioni propositive. Riguardo alle sollecitazioni pervenute da alcune amministrazioni locali sul tema della sicurezza urbana e territoriale, richiamando quanto sostenuto dal Ministro Amato in occasione della visita in Regione, riferisce che deve essere chiara la distinzione fra le competenze riguardanti l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza, che sono dello Stato, e quelle afferenti la sicurezza civica, l'intervento e la sorveglianza sul territorio, che vengono esercitate dalla polizia locale, secondo una logica di prevenzione prima che di repressione. Richiama gli art. 16, per quanto riguarda i Progetti locali di sicurezza, e 17, sui Patti locali di sicurezza urbana, con i quali si è voluto ricomprendere in un quadro normativo iniziative ed attività già sviluppate sul territorio con azioni di coinvolgimento su tematiche sociali, nonché le norme transitorie, con cui sono state accolte osservazioni espresse dall'ANCI e riguardanti il rapporto ottimale tra gli operatori del servizio e la popolazione, il riferimento al patto di stabilità per quanto riguarda gli aspetti del personale, la dipendenza organizzativa dai regolamenti dell'ente titolare del servizio. Richiama a tal proposito il documento elaborato dall'Anci ed acquisito in sede di Ufficio di Presidenza del Consiglio delle autonomie locali, nonché le richieste di precisazione pervenute dal Sindaco di Trieste in merito alla necessità di armamento della polizia locale per effetto delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale del 1987 e della disposizione che prevede l'articolazione del servizio su 24 ore. Nel merito riferisce di aver fatto presente un tanto al Ministro dell'Interno e, al fine di valorizzare l'autonomia degli enti locali nella regolamentazione di tale aspetto, di eliminare la previsione di cui al punto 4 dell'art. 4 comma 3 del disegno di legge. Con riguardo alla necessità di scegliere il Comandante fra coloro che hanno maturato esperienza all'interno dei corpi, riferisce che la previsione si pone nella logica del riconoscimento ed accrescimento delle professionalità, in coerenza con la scelta già operata di investire risorse nella formazione di tali figure professionali. Con riguardo alla durata di sei anni prevista per le convenzioni, specifica che essa si coordina con la durata della convenzione quadro per gli ambiti associati: al venire meno di quest'ultima decadono anche le convenzioni attuative. Rivolgendosi al rappresentante della Provincia di Gorizia, chiarisce che l'istituzione del corpo di polizia provinciale costituisce una facoltà, e che nessun nuovo obbligo discende per questa Provincia dal disegno di legge, anche in considerazione del fatto che le funzioni di polizia stradale sono attribuite dal codice della strada. Si è ritenuto di recepire in sede legislativa la scelta di quelle Province che, come la Provincia di Udine, si erano nel frattempo dotate di propri corpi di polizia. Relativamente alla questione posta dall'Areran in ordine al rapporto fra i gradi portati sulla divisa e gli inquadramenti e responsabilità, sottolinea che non vi è alcuna corrispondenza in tal senso, posto che il livello funzionale e le responsabilità dipendono dalla posizione contrattuale del dipendente. Le nuove disposizioni contrattuali porteranno un'omogeneità in tal senso e a tale risultato contribuiranno anche i regolamenti attuativi in tema di gradi e uniformi.

Fabbro (Presidente del Consiglio della Provincia di Gorizia) esprime apprezzamento per l'intendimento di riordinare la complessa materia della polizia locale. Chiede chiarimenti sulla distinzione tra corpo e servizio di polizia locale, ed in particolare cosa comporti per una Provincia continuare ad operare con il solo servizio ovvero istituire il corpo di polizia. Riferisce che la Provincia di Gorizia, avendo esigenze diverse rispetto a quelle di dimensioni maggiori, non ha un corpo di polizia provinciale e chiede quali conseguenze comporti la mancata istituzione. Per conto della Provincia di Trieste segnala che in tale provincia esiste un corpo di polizia composto da

sei operatori. Precisa che, per far sì che esso possa continuare ad operare, nelle disposizioni transitorie del disegno di legge, all'art. 18, comma 2, dovrebbe essere specificato che i corpi di polizia già operativi possano essere riconosciuti come tali non solo quando siano sprovvisti dei requisiti di cui all'art. 4 comma 3, ma anche di quello relativo alla mancanza del numero minimo di sette operatori, di cui all'art. 4 comma 2. Diversamente, tale corpo di polizia provinciale dovrebbe essere sciolto.

Del Mestre (Sindaco del Comune di S. Maria la Longa) ritiene opportuno che non si crei confusione tra il ruolo della polizia locale e quello delle forze di pubblica sicurezza. Osserva che spesso la polizia locale viene coinvolta in attività di polizia giudiziaria con conseguente impiego di tempo e risorse. Ritiene opportuno, in coerenza con la L.R. 1/2006, privilegiare le gestioni associate e demandare all'autonomia degli enti la determinazione del numero delle unità operative e degli orari di servizio, evitando di disciplinarli normativamente, come invece avviene all'art. 4 comma 3. Relativamente all'art. 9, sottolinea l'ovvietà dell'appartenenza del comandante al corpo di polizia locale e non condivide l'obbligo imposto agli enti di scegliere tale figura fra le persone che hanno maturato esperienza all'interno del corpo stesso. Ritiene che tale esperienza sia importante ma rileva che anche altre professionalità possono essere all'altezza del ruolo.

Del Piero (Vice Sindaco del Comune di Roveredo in Piano). Dopo aver sottolineato che l'intesa comporta il raggiungimento di un punto di incontro, sulla base del principio di equiordinazione fra istituzioni, chiede chiarimenti sulla distinzione tra corpo di polizia locale e servizio, sottolineando che il primo trova diversi riferimenti nel testo normativo ed ha caratteristiche definite. Relativamente all'art. 2, esprime preoccupazione per la previsione, contenuta nella lettera a) di modelli operativi uniformi, che ritiene lesiva della sovranità locale; per la previsione contenuta nella lettera e), del numero telefonico unico regionale per l'accesso alla polizia locale, ritiene che possa avere senso nell'emergenza, ma comporti complicazioni, per l'intersecarsi, in caso di calamità, dell'intervento della polizia locale con le altre forze di polizia e con la protezione civile. Esprime perplessità per l'attribuzione alla polizia provinciale di funzioni di polizia stradale, elemento che può ingenerare sovrapposizione di presenze sulle strade. Ritiene che alcune disposizioni irrigidiscano e limitino l'autonomia che deve essere riconosciuta agli enti e cita in tal senso la combinazione degli articoli: 4, comma 7, dove si prevede un numero minimo di sette operatori, 4, comma 5, che prevede l'obbligo della gestione in forma associata per i comuni, le cui dimensioni organizzative non consentano l'istituzione di un corpo di polizia locale e 6, che indica la durata minima di sei anni per le convenzioni. Ritiene che anche l'art. 7, comma 4, che prevede l'impossibilità di svolgere altre funzioni, è difficilmente praticabile nei piccoli comuni ove i vigili sono spesso impegnati in altre attività. Afferma che l'art. 8, comma 3, che prevede che il Comando di Polizia municipale non possa costituire una struttura intermedia di settori più ampi o essere alle dipendenze di altro settore amministrativo, è troppo rigido ed inapplicabile nei piccoli comuni. Relativamente alle divise, condivide la necessità di una uniformità delle stesse, ma auspica che la abrogazione della legge sulle uniformi prevista nel testo all'esame e che procedeva in quel senso, non comporti la necessità di acquistare nuove divise e conseguentemente sostenere nuovi costi.

Malduca (Sindaco del Comune di Attimis) Ritiene di evidenziare i punti critici del disegno di legge e dichiara di non condividere il contenuto dell'art. 4, comma 2, relativo al numero minimo di sette operatori, per la sua scarsa flessibilità. Rileva poi una contraddizione nella formulazione del comma 3 ove, nel prevedere che i comuni disciplinino con proprio regolamento l'organizzazione ed il funzionamento dei corpi e servizi di polizia, si stabilisce nel contempo che essi devono uniformarsi a criteri specifici. Trova eccessivamente vincolante e gravosa per i piccoli comuni la previsione, contenuta nell'art. 4, comma 3, lettera a), di una unità operativa ogni mille abitanti. Propone di stralciare l'ultimo periodo del comma 5 dello stesso articolo, ove si prevede che i comuni con popolazione inferiore a mille abitanti debbano disporre di almeno un operatore. Ritiene, in tal senso, sufficiente la previsione dell'art. 18 comma 2, al fine di lasciare ai comuni autonomia nell'organizzazione mediante la gestione in forma associata. Evidenzia la difficoltà applicativa dell'art. 7 comma 5, che, comporta la necessità di spostare le competenze amministrative connesse ai compiti di polizia locale ad un altro settore amministrativo. Richiamando l'art. 8 comma 3, relativo all'autonomia del corpo di polizia municipale, ritiene opportuno che la polizia comunale continui a curare la parte amministrativa di sua competenza, anche a tutela della riservatezza. Chiede una formulazione più sfumata della disposizione dell'art. 8 comma 1, in cui la previsione che la polizia municipale sia alle dipendenze del Sindaco e del Presidente della Provincia, pare configurarsi come una sorta di "esercito privato". Esprime il proprio parere favorevole sulla disposizione relativa all'uniformità delle caratteristiche e dei modelli delle divise, insistendo sull'opportunità di evitare la loro sostituzione ed i relativi costi.

Bolzonello (Sindaco del Comune di Pordenone) Fa riferimento al protocollo d'intesa sulla sicurezza appena sottoscritto dalla Regione con il Ministro dell'Interno Amato, e richiama l'attenzione sul ruolo dei Sindaci, i quali sono chiamati a rispondere direttamente alle esigenze del territorio anche, e sempre più, in materia di pubblica sicurezza. Evidenzia come l'attribuzione agli agenti di polizia locale delle funzioni di pubblica sicurezza comporti la

necessità di acquisire uomini e mezzi. Rileva che la Provincia di Pordenone può contare sulla presenza notturna di sole tre pattuglie rispettivamente dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, cosicché molte competenze di organi dello Stato finiscono per gravare sulla polizia locale. Sottolinea come il disegno di legge in esame avvalorando tali competenze, favorisca questa tendenza con il trasferimento da parte dello Stato agli enti locali delle funzioni che invece gli sono proprie. Chiede che, nel disegno di legge, vengano inseriti dei principi volti ad evitare la confusione dei ruoli, al fine di evitare l'utilizzo delle polizie locali in modo errato.

Manifesta poi alcune perplessità, che riguardano non la costituzione del ruolo della polizia provinciale in sé, che è nei fatti e riferita alle competenze di vigilanza ambientale, ma relativamente all'attribuzione di funzioni di polizia stradale, e sottolinea l'esigenza, anche in questo caso, di evitare confusione tra le competenze dei vari corpi che devono essere ben specificate. All'art. 7, comma 5, la locuzione "le attività amministrative... sono svolte, normalmente, dal personale amministrativo degli enti locali", andrebbe meglio specificata, chiarendo il significato della parola "normalmente", e nel senso di non vincolare, ma permettere un utilizzo misto del personale. Anche perché ciò si riverbera sui costi: se tutte le funzioni amministrative vengono poste necessariamente in capo al personale amministrativo è necessario procedere a nuove assunzioni o a tagli ad altri servizi. Con riferimento al Comandante del corpo di polizia locale, ritiene debba esserci la possibilità di scegliere tale figura anche fra professionalità esterne ai corpi di polizia municipale. Se il corpo di polizia municipale ha funzioni di tipo civico, l'amministrazione deve poter scegliere il tipo di impostazione, anche non militare, da preferire. Quanto al Comitato tecnico consultivo per la polizia locale di cui all'art. 14, reputa che lo stesso debba prevedere la rappresentanza dei Sindaci, i quali possiedono competenza tecnica. Ritiene quindi debba esserci una componente designata dal Consiglio delle autonomie, e formata, almeno, da un sindaco in rappresentanza dei Comuni capoluogo e da uno dei Comuni più piccoli.

Napoli (Sindaco del Comune di Precenico) Condivide le osservazioni di Bolzonello. Ritiene che all'art. 14, in luogo degli esperti, si debba prevedere nel Comitato la presenza di Sindaci. Reputa sia necessario un ulteriore approfondimento sulla materia anche alla luce del protocollo di intesa sulla sicurezza i cui effetti si riverberano anche sui Comuni. Ritiene che alcuni passaggi del testo risentano delle esigenze degli operatori che non sempre coincidono con quelle dei sindaci. Un esempio concreto è contenuto nel documento con cui l'ANCI ha chiesto lo stralcio di alcuni articoli che creano obiettive difficoltà ai Comuni. I comandanti, inoltre, dovrebbero poter essere scelti liberamente, anche fuori del corpo, a salvaguardia dei principi della competizione e della facoltà del Sindaco di scegliere il meglio, all'interno ed all'esterno del proprio ente, per un settore che abbisogna di competenza tecnica e forte capacità direzionale. Comunica che nell'imminente esecutivo dell'Anci si parlerà del testo, anche per raccogliere le istanze del territorio e quindi sarebbe auspicabile un rinvio per poter poi raggiungere una piena intesa in sede di Consiglio delle autonomie locali.

Pedicini (Assessore della Provincia di Pordenone) Apprezza il positivo impianto della legge che riordina in modo logico funzioni fino ad oggi tra loro scollegate. Ritiene che gli articoli sulla sicurezza locale siano importanti poiché la sicurezza nasce dal controllo del territorio e, a suo avviso, sono le strutture della polizia locale che devono avere il polso di ciò che accade sul territorio stesso. Ad esempio, cita i controlli sulle residenze che spettano alla polizia municipale. I Sindaci devono rendersi conto di avere la responsabilità di conoscere e controllare il proprio territorio e devono adempiere a questo compito con le strutture a loro disposizione, senza demandarlo ad altri. Condivide l'opportunità di regolamentare e razionalizzare le funzioni svolte in materia dalla Provincia e, a questo riguardo, sottolinea che la legge non ne conferisce di nuove; la differenza è nel modo in cui verranno svolte. Le funzioni vengono correttamente riportate all'interno del Corpo Provinciale anche al fine di razionalizzare la spesa. Per quanto concerne la polizia stradale provinciale ricorda che essa è già prevista nel codice della strada. Riferisce che alcuni Comuni utilizzano le contravvenzioni come forma di finanziamento, mentre la finalità di tale strumento non deve essere quella di ripianare il bilancio. Il problema della sicurezza deve essere oggetto di integrazione, ognuno per i propri ruoli. Anche a nome dell'Unione delle Province esprime un parere positivo sull'impianto della legge, non ritenendo di aggiungere ulteriori osservazioni.

Vuga (Sindaco del Comune di Cividale) Si associa alla richiesta di Napoli di avere a disposizione un periodo di tempo più congruo al fine di esaminare con maggiore cura il disegno di legge e raccogliere le istanze di tutti i Comuni interessati in quanto il testo contiene problematiche d'interesse per la maggioranza dei Comuni e sarebbe inoltre opportuno un confronto con le esperienze, già in itinere, di svolgimento delle funzioni in forma associata.

Bolzonello (Sindaco del Comune di Pordenone) Ribadisce che il punto fondamentale è costituito dalla necessità di evitare che sui Comuni si scarichino tutte le responsabilità in materia di sicurezza, ferma restando la volontà di mantenere un livello elevato nella percezione del grado di sicurezza sul territorio e se possibile, di migliorarlo. A suo avviso tali principi devono trovare spazio all'interno del disegno di legge in esame.

Strassoldo (Vice Presidente) Ritiene che il disegno di legge sia costruito con attenzione; per quanto concerne le Province, esso contiene il rinvio ai regolamenti provinciali, che consente margini di auto organizzazione. Le Province, inoltre, hanno la facoltà, non l'obbligo, di istituire il servizio di polizia locale. I corpi di polizia provinciale già costituiti, al di là dei vincoli numerici, continuano ad operare, i nuovi dovranno far fronte ai vincoli dimensionali. Esprime parere positivo.

Iacop (Assessore regionale per le relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali) Ricorda che la procedura per il raggiungimento dell'intesa prevede, per l'esame degli atti, un determinato lasso di tempo. Per il disegno di legge in esame i termini scadranno il 14 aprile e non è quindi necessario chiedere una deroga specifica. Il confronto svoltosi, che andrà formalizzato relativamente alle opinioni espresse, costituisce quindi semplicemente una parte dell'iter che conduce alla formazione dell'intesa. In risposta al sindaco Bolzonello, a titolo personale, ricorda che il protocollo sulla sicurezza esplicita il principio in base al quale la gestione della sicurezza, della qualità dei servizi, nasce dal concorso dell'azione dei soggetti istituzionali che governano il territorio, i quali apportano ciascuno il proprio contributo all'ottenimento della sicurezza civica. Lo Stato assicura lo stesso livello di sicurezza in tutte le Regioni, garantire uno standard più alto è competenza delle istituzioni locali. Non c'è e non ci sarà mai sovrapposizione tra le competenze dello Stato e quelle locali. Ciascuno esercita le proprie funzioni e le proprie competenze nello spirito della leale collaborazione, che eventualmente potrà essere specificato nel testo in termini più ampi. Alcuni dei contenuti del disegno di legge, ad esempio gli artt. 17 e 18, relativi alla politica della sicurezza, ai Piani per la sicurezza, alle azioni nel campo sociale, toccano aspetti non di ordine pubblico, ma inerenti al livello di qualità complessiva della sicurezza per la vita dei cittadini.

Replica poi brevemente ad alcune osservazioni puntuali. Specifica che i Comuni possono mantenere così com'è il loro servizio di polizia locale e gestirlo all'interno della propria struttura. La Regione, nella sua funzione di programmazione, intende porre degli indirizzi organizzativi e di ottimizzazione di alcune funzioni richiamando il corpo di polizia locale già esistente, definendo il corpo come una organizzazione ottimale per l'esercizio delle funzioni assegnate alla polizia locale. Se si costituisce il corpo, in forma singola o associata, si struttura un servizio con caratteristiche ed attribuzioni per il quale, all'art .4, comma 3, lettera b), viene prevista, in termini non impositivi ma di indirizzo, un'identità di struttura e di organizzazione operativa. La legge non obbliga, stabilisce solamente i principi ed i criteri di omogeneità entro cui operare nel territorio regionale, lasciando la libertà regolamentare al Comune. Relativamente alla composizione del comitato tecnico consultivo, ritiene si possa prevedere che i tre esperti di polizia locale siano designati da Anci, Upi ed Uncem, che sceglieranno in autonomia chi indicare.

In conclusione, entro il 14 aprile, il Consiglio delle autonomie sarà riconvocato e si procederà sulla base della sintesi delle osservazioni raccolte il Consiglio delle autonomie locali o con la procedura della mancata intesa o, caso auspicato, con il raggiungimento dell'intesa stessa, avendo trovato le risposte e le definizioni puntuali alle osservazioni pervenute.

Aggiunge, rispondendo al Sindaco Bolzonello, che, nell'articolo 1, alcune delle considerazioni politiche che sono state fatte possono essere riportate, a conferma del fatto che i Comuni partecipano alla sicurezza civica, ma non vogliono essere caricati di incombenze, che non competono loro.

(Alle ore 12.15 esce Pedicini)

Strassoldo (Vice Presidente) Propone di stabilire una data per la prossima riunione del Consiglio, in cui, dopo che saranno state raccolte le osservazioni emerse, si chiederà la modifica del disegno di legge. A tal fine, propone che le diverse richieste di modifica vengano coordinate o dalla prima Commissione, competente per materia, oppure dall'Ufficio di Presidenza, il quale potrà esaminare le proposte che i presenti intendano anche formalizzare per iscritto.

Iacop chiede che, ai fini della formazione dell'intesa, le osservazioni espresse dai componenti del Consiglio nel corso della seduta odierna vengano tempestivamente formalizzate mediante verbale, al fine di consentire una valutazione alla Giunta regionale, la quale può ritenerle o meno accoglibili. Un tanto al fine di pervenire ad una posizione definita nella prossima riunione del Consiglio delle autonomie locali.

Strassoldo fissa la riunione del Consiglio delle autonomie locali per l'11.04.2007 e quella dell'Ufficio di Presidenza per il 04.04.2007.

Passa al punto 6) all'Ordine del Giorno, "Designazione rappresentanti degli Enti locali nel Comitato regionale per le attività culturali (art. 62 della L.R. 24/2006)".

Mansi (Vice Direttore centrale istruzione, cultura, sport e pace) Ricorda che il Comitato è un organismo ristretto di semplice composizione poiché la norma prevede sia costituito dall'Assessore regionale competente e dai "rappresentanti degli Enti locali che esercitano funzioni contributive in materia di cultura designati uno per ciascuna categoria di Enti dal Consiglio delle autonomie locali". Per categorie di enti devono intendersi quelle cui

fa riferimento la L.R. 24/2006, quindi le Province, i Comuni ed anche i Comuni associati poiché le norme sul trasferimento di funzioni si riferiscono sempre ai comuni in forma singola od associata. Scopo dell'organismo è la definizione, attraverso un atto di indirizzo successivamente approvato dalla Giunta regionale, della linea di demarcazione tra gli interventi che si possono configurare come di interesse regionale e quelli di interesse locale. La normativa della legge regionale 24/2006, nel settore della cultura, prevede il trasferimento di funzioni di carattere contributivo: tali funzioni non possono essere predeterminate nell'oggetto e nei confini. Posto che la funzione contributiva è concorrente fra Regione ed autonomie locali, la coesistenza di interventi pubblici nel settore determina la necessità di individuare le rispettive aree di competenza, calate nella realtà del territorio regionale. Ciò deve essere frutto di un lavoro congiunto al quale partecipano i diversi livelli interessati che concertano le scelte all'interno del Comitato. Per il primo anno i criteri potranno essere ancora parziali ma vi sarà una messa a punto progressiva per trovare forme di costante raccordo tra l'area degli interventi pubblici regionali e quella a cui sono chiamati gli enti locali, ovviamente tenendo conto dell'entità del fabbisogno, della natura delle iniziative emergenti dal tessuto culturale regionale e dell'entità delle risorse disponibili.

Strassoldo (Vice Presidente) Ritieni fondamentali le funzioni del Comitato e propone, qualora non vi siano urgenze, di rinviare le nomine alla seduta successiva affinché vi sia il tempo di formulare proposte da parte degli enti interessati.

Vuga (Sindaco del Comune di Cividale del Friuli) Chiede se non vi siano le condizioni per giungere subito alle nomine.

Napoli (Sindaco del Comune di Precenico) Propone di procedere subito alle nomine scegliendo fra i componenti del Consiglio delle autonomie locali, anche ad evitare che sorgano questioni di appartenenza politica.

(Alle ore 12.35 esce Bolzonello)

Strassoldo (Vice Presidente) Sottolinea la funzione anche tecnica che i rappresentanti delle autonomie locali avranno nel Comitato e la funzione di raccordo permanente sui temi in oggetto.

Napoli (Sindaco del Comune di Precenico) Ritira la proposta di procedere subito alla nomina.

Strassoldo (Vice Presidente) Rinvia la nomina alla seduta successiva.

Vuga (Sindaco del Comune di Cividale del Friuli) Ricorda le richieste di dibattito sulla delimitazione delle aree ammesse agli aiuti di Stato concordando, alla fine, per il rinvio della discussione all'11 aprile.

Strassoldo (Vice Presidente) Constata anche l'assenza del numero legale, oltre alla già rilevata assenza del consigliere primo firmatario, non procede a ulteriore discussione del progetto di legge in tema di inquinamento acustico. Chiude la seduta alle ore 12.40.

Il verbalizzante

F.to dott.ssa Ida Valent

**Il Vice Presidente
F.to Marzio Strassoldo**

APPROVATO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI NELLA SEDUTA DEL 2 MAGGIO 2007.

ALLEGATO al verbale della seduta del Consiglio delle autonomie locali del 28 marzo 2007

DDL Legge Comunitaria 2006

Modifiche al testo approvato dalla Giunta Regionale in via preliminare

Riferimento	Modifica
Art. 3, comma 2, lett. e)	Riformulato in: e) il transito fuori strada con mezzi motorizzati, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 3 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 (Disciplina dell'accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3), fermo restando il divieto assoluto per tutte le manifestazioni motoristiche su percorsi diversi da strade statali, provinciali e comunali;
Art. 3, comma 2, lett. g)	Specificata la tipologia di appostamento fisso: g) esercitare l'attività venatoria nel mese di gennaio con l'eccezione della caccia da appostamento fisso nei giorni di giovedì, sabato e domenica e della caccia di selezione agli ungulati;
Art. 3, comma 5	Riformulato in: 5. La valutazione di incidenza dei progetti soggetti a Valutazione di impatto ambientale, per le parti ricadenti all'interno delle ZPS, è basata sull'analisi dei dati avifaunistici relativi all'area interessata dal progetto e su un monitoraggio delle specie di cui all'articolo 4 della direttiva 79/409/CEE riferito alla medesima area, della durata di dodici mesi.
Art. 12, comma 3	Corretto il riferimento al comma 2 (prima erroneamente indicato comma 1). Depennata la lettera g) in quanto in precedenza era stato depennato il relativo divieto.
Art. 12, comma 5	Corretto il riferimento al soggetto competente (Amministrazione provinciale in luogo delle strutture regionali) per il necessario coordinamento con il comma 8. 5. Oltre alle sanzioni di cui ai commi 3 e 4, è ordinata la rimessa in pristino a spese del trasgressore degli habitat eventualmente danneggiati. Il ripristino degli habitat è effettuato secondo le modalità tecniche stabilite dall'Amministrazione provinciale competente; in caso di inosservanza degli obblighi, l'Amministrazione provinciale vi provvede direttamente a spese del trasgressore.
Art. 12, comma 9	Depennato per il necessario coordinamento con il comma 8.

Il Funzionario verbalizzante
F.to Ida Valent

Il Vice Presidente
del Consiglio delle autonomie locali
F.to Marzio Strassoldo